



COMUNE DI DESULO

COMUNA 'E DESULU

Ufficio della Sindaca

Via Lamarmora 73 - 08032 Desulo Tel. 0784 619211 www.comune.desulo.nu.it - e-mail info@comune.desulo.nu.it comune.desulo@anutelpec.it

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. 24 DEL 15 SETTEMBRE 2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA DEL CAMPETTO SITO PRESSO IL CASEGGIATO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO".

La Sindaca

Premesso che il campetto sito presso l'Istituto Comprensivo "SAN GIOVANNI BOSCO" presenta delle condizioni che comportano una situazione pregiudizievole per la sicurezza e l'incolumità pubblica, dovuta alle criticità strutturali della copertura un legno lamellare, tali da compromettere le condizioni di stabilità e sicurezza dell'opera;

Appurato che tali criticità rendono non sicuro l'utilizzo dell'impianto sportivo e delle aree immediatamente adiacenti, permanendo un rischio per l'incolumità delle persone;

Considerato altresì che la suddetta area sportiva fa parte del patrimonio indisponibile di codesto Comune ed è asservita all'uso pubblico e scolastico;

Rilevato che i campetti risultano quotidianamente e intensamente frequentati, in particolar modo da una utenza fragile composta da bambini, essendo l'area stessa l'unico corridoio di accesso per la Scuola dell'Infanzia;

Rilevato che, in attesa del completamento degli interventi di ripristino, non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza per l'esercizio dell'impianto;

Vista la relazione tecnica del Geom. Floris, del 07/09/2026 prot. 7247, dalla quale emerge la necessità di interdire l'accesso al campo e alle aree potenzialmente interessate dal rischio fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra e con la finalità di tutelare la pubblica incolumità, adottare urgente provvedimento di chiusura immediata dei campetti in oggetto, disponendo l'inibizione degli stessi all'utilizzo per i quali sono destinati, giacché non è possibile provvedere nell'immediato alla rimozione dei pericoli accertati;

Ritenuta la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare i rischi che minacciano la pubblica incolumità dei cittadini, così come previsto dall'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visti:

- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 826 del Codice Civile;
- ogni altra disposizione normativa vigente in materia;

ORDINA

1. **Perimetrazione dell'area interdetta**, estesa alla proiezione a terra dell'ingombro della copertura maggiorata di una fascia di rispetto su tutti i lati, determinata in ragione dell'altezza di imposta della struttura e della possibile traiettoria di caduta degli elementi. Assunta una fascia di 6,00 m, l'area interdetta risulta di circa 49 × 33 m, come individuata nella planimetria allegata.
2. **Delimitazione fisica mediante recinzione o transennamento continuo**, non scavalcabile e non rimovibile dall'utenza, con apposizione di segnaletica di divieto di accesso su tutti i lati e in corrispondenza di ogni via di avvicinamento.

C_D287 - - 1 - 2026-09-15 - 0007249

3. Sospensione di ogni attività didattica, sportiva, ricreativa o di altra natura nell'area interdetta, con sospensione o revoca delle concessioni e autorizzazioni all'uso in essere, e rimozione o disattivazione delle attrezzature sportive ivi installate.

Ordina altresì con urgenza i provvedimenti necessari per:

- Inibire l'accesso alla Scuola dell'Infanzia sul lato della Scuola Secondaria di 1° grado, mediante l'installazione di idonee barriere fisiche o la chiusura permanente dei varchi esistenti;
 - Garantire l'accesso sicuro alla scuola dell'Infanzia esclusivamente attraverso il percorso delle scale esterne della Scuola Primaria;
 - Apporre idonea segnaletica stradale e pedonale per indicare la nuova e **unica** via di transito consentita.
4. Alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti è demandata la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

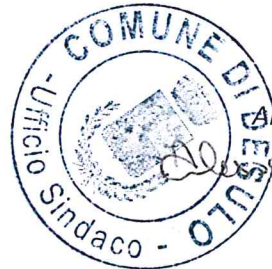
- che la presente ordinanza ha efficacia immediata e resterà in vigore fino all'accertato ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto e alla successiva revoca;
- che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, fatti salvi eventuali profili di responsabilità civile e penale.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune;
2. la trasmissione della presente ordinanza:
 - al Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
 - alla Polizia Locale;
 - alla Stazione Carabinieri competente;
 - all'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, lì 15/09/2026



La Sindaca

Alessandra Claudia Peddio